

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPRMONTE



PIANO PER IL PARCO

Norme di attuazione

Luglio 2003

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Piano per il Parco (Piano) dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte (Ente) ha lo scopo di assicurare la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici, culturali ed antropologici presenti nel territorio del Parco.

Il Piano persegue gli obiettivi di valorizzazione delle risorse del Parco attraverso forme di fruizione culturale, educativa, ricreativa e turistica, compatibili con i superiori obiettivi di salvaguardia e tutela.

Il Piano è altresì finalizzato, in correlazione con le previsioni del "Piano Pluriennale economico e sociale", a creare condizioni idonee alla promozione delle attività economiche compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturali presenti nel Parco. A tal fine l'Ente attua la pianificazione contestuale dei sistemi ambientali e socio-economici.

Art. 2 Elaborati del Piano

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione;
2. norme di attuazione;
3. cartografie.

Costituiscono supporto conoscitivo ed interpretativo al Piano gli studi e le ricerche effettuate dall'Ente in collaborazione con Università, Istituti di ricerca e professionisti

Art. 3 Efficacia ed attuazione

Il Piano, in conformità del disposto dell'art. 12 della legge 394/91 e successive integrazioni, è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato, con identica modalità, almeno ogni dieci anni.

L'aggiornamento del Piano non può intervenire prima della scadenza dei tre anni dalla sua ultima approvazione. Modifiche parziali al Piano possono essere introdotte, su proposta del Consiglio Direttivo e/o della Comunità del Parco, anche prima dei tre anni.

Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione.

Le nuove redazioni o le rielaborazioni dei suddetti strumenti di pianificazione si adeguano agli obiettivi di gestione ed alle politiche per aree formulate nel Piano.

Il Piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 4
Strumenti di attuazione

Il Piano è attuato attraverso:

1. le presenti norme di attuazione;
2. il Regolamento del Parco;
3. le prescrizioni esecutive delle norme regolamentari;
4. i progetti attuativi;
5. il rilascio del nulla osta;
6. gli indirizzi per gli Enti Locali da attuarsi mediante intesa;
7. la delega agli Enti Locali e/o ad altre amministrazioni pubbliche;
8. le intese e gli accordi istituzionali.

Le prescrizioni contenute negli strumenti indicati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 sono vincolanti per i soggetti pubblici e privati.

Le presenti norme di attuazione contengono la indicazione delle finalità, dei contenuti e degli strumenti attuativi del piano. Disciplinano l'uso del territorio mediante la classificazione dello stesso in Zone.

Il Regolamento del Parco, in conformità alle disposizioni della legge 394/91 e successive integrazioni ed in base alle previsioni generali del Piano, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco, garantendo il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali.

Le prescrizioni esecutive delle norme regolamentari specificano, rispetto a singole materie, condizioni e modalità per l'uso del territorio e per lo svolgimento delle attività consentite. Esse sono adottate mediante apposita delibera di Consiglio Direttivo.

I progetti attuativi, proposti dall'Ente e/o dai soggetti pubblici e privati, sono in particolare finalizzati alla riqualificazione, al recupero ed alla rivitalizzazione dei nuclei abitati e dei centri soggetti a spopolamento, segnati nella specifica cartografia del Piano. Sono altresì finalizzati alla migliore gestione delle risorse ambientali ad uso turistico, ricreativo, sportivo. Possono altresì essere utilizzati per singoli interventi ed opere di particolare rilevanza economico-sociale che comportino un elevato rischio ambientale, ancorché compatibili con le previsioni di Piano.

I progetti attuativi si articolano in:

- progetti di territorio: fanno riferimento ad uno specifico ambito territoriale.
- progetti tematici: fanno riferimento alle componenti indicati nel successivo titolo III.
- progetti norma: sono costituiti da indicazioni normative e prescrizzionali in grado di orientare il processo progettuale da seguire;
- progetti pilota: di natura sia territoriale che tematica, assolvono ad una funzione di "sperimentazione attuativa" con caratteri di ripetitività in altre situazioni analoghe.

Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del Piano e del Regolamento e l'intervento proposto, secondo modalità e tipologie individuate dal Regolamento medesimo. L'Ente, in relazione alla natura degli interventi, può prescrivere particolari adempimenti e richiedere studi e ricerche specifici.

Gi indirizzi per gli Enti Locali pongono obiettivi di qualità ambientale, architettonica e paesistica e di ripristino della continuità biologica, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici e territoriali nonché alle opere e agli interventi che, pur realizzati di fuori del perimetro del Parco, incidono su ecosistemi aventi elementi di contiguità con l'area protetta.

La delega di compiti e funzioni amministrative agli Enti Locali e/o ad altre amministrazioni è finalizzata a semplificare i relativi procedimenti.

Le intese e gli accordi istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà e dell'obbligo di cooperazione, sono finalizzate prevalentemente al miglior svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati.

Art. 5 Divieti

Salvo quanto previsto nelle politiche per aree di cui al successivo titolo II, nonché nel Regolamento del Parco, su tutto il territorio sono vietate le seguenti attività:

- la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali;
- la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;
- l'introduzione in ambiente naturale (non recintato) di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico e l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche;
- la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque;
- l'apposizione, al di fuori dei centri urbani, di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo non autorizzati dall'Ente parco, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
- l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- l'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi, e di qualsiasi altro mezzo di distruzione e cattura;
- il campeggio al di fuori delle aree destinate ed appositamente attrezzate a tale scopo;
- l'uso di fuochi all'aperto;
- il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo.

Nelle zone di riserva integrale e generale orientata valgono inoltre, salvo quanto previsto nelle politiche per aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento del Parco, i seguenti divieti:

- la realizzazione di nuove opere edilizie e l'ampliamento delle costruzioni esistenti, nonché l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio;
- la realizzazione di nuove opere di mobilità, non espressamente previste nel Piano;
- il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servizi di pubblico passaggio, e private;
- lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore, la circolazione di natanti a motore lungo le aste fluviali e i bacini lacustri, la pesca sportiva;
- la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.

Nelle zone di riserva integrale valgono inoltre, salvo quanto previsto negli obiettivi di gestione e nelle politiche per aree di cui al titolo II, nonché nel Regolamento del Parco, i seguenti divieti:

- lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
- lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere per la fruizione ricreativa e turistica.

Art. 6

Regime autorizzatorio

Su tutto il territorio del Parco, il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere è soggetto a preventivo nulla osta dell'Ente, conformemente a quanto previsto nel presente Piano, nonché nel Regolamento del Parco.

Il nulla osta dell'Ente è richiesto e rilasciato secondo le modalità previste nel Regolamento

Art. 7

Monitoraggio del Piano

L'Ente svolge una attività di costante verifica dei risultati prodotti dai processi di attuazione del Piano, anche al fine di apportare le eventuali, necessarie variazioni allo strumento di pianificazione.

A tal fine attua specifici interventi di monitoraggio ambientale e di verifica degli effetti prodotti dalle autorizzazioni rilasciate e dagli accordi ed intese intervenute per la realizzazione di progetti, opere ed attività.

Art. 8

Monitoraggio ambientale

L'Ente, attraverso opportuni sistemi di monitoraggio ambientale, approfondisce ed aggiorna le conoscenze relative ai processi ambientali in corso nel proprio territorio ed agli effetti prodotti dalle trasformazioni in atto.

A tal fine l'Ente promuove forme di collaborazione e di cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati in grado di contribuire alla produzione ed all'aggiornamento delle conoscenze necessarie.

Art. 9

Sistema informativo territoriale e ambientale

L'Ente cura la realizzazione del sistema informativo territoriale e ambientale del Piano, in cui confluiscono i risultati delle attività di monitoraggio, nonché ogni altra forma di conoscenza utile ai fini del processo di pianificazione.

A tal fine l'Ente forma ed aggiorna costantemente l'elenco delle banche dati contenenti informazioni di tipo territoriale, ambientale e socio-economico di interesse per il processo di pianificazione.

L'Ente promuove e stipula accordi con i soggetti pubblici e privati in grado di contribuire alla produzione ed all'accrescimento dei contenuti del sistema informativo.

L'Ente, in attuazione del principio di sussidiarietà, determina le modalità di utilizzazione delle informazioni contenute nel sistema informativo da parte dei soggetti pubblici e privati interessati,

con particolare riferimento agli Enti Locali, alle Università e agli Istituti di ricerca, e alle Scuole di ogni ordine e grado.

Art. 10
Comunicazione

In attuazione dell'obbligo di comunicazione interna ed esterna l'Ente promuove, anche attraverso l'utilizzazione del sistema informativo, la diffusione delle elaborazioni connesse al processo di pianificazione, e ciò anche al fine di favorire il più ampio processo di partecipazione alle dinamiche di tutela e gestione del territorio del Parco da parte di soggetti pubblici e privati.

TITOLO II

ZONAZIONE E POLITICHE PER AREE

Art. 11
Classificazione del territorio

L'area compresa entro i confini del Parco è suddivisa in zone omogenee strutturali secondo i caratteri del paesaggio, interpretato in maniera olistica e studiato nelle sue componenti ecologiche attraverso l'ecotopo (unità minima di paesaggio), così come riportate nelle apposite tavole di Piano.

La stessa area, in base agli assetti di struttura ecologica, al valore naturalistico dei sistemi ed ai fattori di rischio su di essi attivi, è suddivisa in zone omogenee funzionali ai fini degli interventi di tutela, valorizzazione ed uso delle risorse, così come riportate nelle apposite tavole di Piano.

Le Zone omogenee funzionali sono le seguenti:

- Zona A - Aree di riserva integrale;
- Zona B - Aree di riserva generale orientata;
- Zona C - Aree di protezione;
- Zona D - Aree di promozione economica e sociale.

Nell'ambito delle suindicate zone omogenee sono individuate delle Aree speciali, rispettivamente indicate come Zone Cs e Ds., così come riportate nelle apposite tavole di Piano.

Art. 12
Zone A – Aree di riserva integrale

Le Zone A sono aree di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali. Le zone di riserva integrale sono prevalentemente reperite tra quelle di valore naturalistico più elevato ovvero tra quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale; in esse si identificano areali con la massima concentrazione di elementi di rilevante interesse biologico, idrologico, geomorfologico e paesaggistico e la minima antropizzazione e, quindi, sottratti all'effetto di importanti fattori di degrado e rischio. Le aree di riserva integrale presentano, pertanto, le specifiche e caratteristiche relazioni tra i diversi fattori ambientali naturali presenti nell'ambito del territorio del Parco.

Nelle riserve integrali l'obiettivo del Piano è la conservazione delle caratteristiche naturali, perseguita per il valore intrinseco del bene e per scopi di ricerca scientifica.

La finalità conservativa delle riserve integrali esclude, di norma, lo svolgimento di attività antropiche, salvo i casi di interazioni ineliminabili tra fattori umani e fattori naturali nonché i casi in cui lo svolgimento di tali attività umane sia volto a favorire il perseguimento della massima naturalità. Rientrano tra questi:

- il recupero e la riqualificazione di opere e manufatti esistenti;
- il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche, nei casi di assoluta necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva;
- la salvaguardia del patrimonio culturale, con esclusione tuttavia delle attività non compatibili.

Nell'ambito delle riserve integrali sono pertanto escluse attività ed opere destinate alla fruizione ricreativa del Parco, ad eccezione di casi specifici individuati e disciplinati in modo da assicurarne la loro totale compatibilità con l'obiettivo di conservazione integrale.

Il Regolamento del Parco disciplina, in particolare:

- a. le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale;
- b. i casi in cui per soli fini protezionistici sia necessario l'intervento attivo dell'Ente;
- c. la ricreazione compatibile;
- d. le modalità di recupero e riqualificazione di opere e manufatti esistenti;
- e. l'eventuale utilizzo in deroga delle risorse naturali abiotiche e biotiche.

Art. 13

Zone B – Aree di riserva orientata

Le aree di riserva orientata sono costituite in generale da areali di elevato pregio naturalistico e paesaggistico, con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A. Nelle zone di riserva generale orientata è perseguita, secondo i casi, la tutela degli attuali valori naturalistici oppure il ripristino naturalistico, quando si tratti di sistemi degradati con potenzialità di recupero.

La naturalità è mantenuta e/o ripristinata tramite la protezione, l'intervento attivo dell'Ente ed il mantenimento degli usi agro-silvo-pastorali tradizionali, compatibili con la conservazione. Il regime di riserva generale orientata è compatibile, altresì, con la fruizione turistica e lo svolgimento delle attività produttive, che non generano sensibili trasformazioni nella struttura del territorio e dei suoi sistemi, al fine di non incrementarne la vulnerabilità.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni e prescrizioni.

Nelle zone B sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, ed interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti; sono di norma esclusi la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento delle costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche

La finalità di conservazione delle caratteristiche naturali delle aree di riserva orientata include la possibilità di mantenere forme compatibili di uso agro-silvo-pastorale; le eventuali infrastrutture strettamente necessarie per le utilizzazioni produttive tradizionali- di cui all'art. 12, co. 2, lett. b) della L. 394/91 sono ammesse solo se identificate tipologicamente e disciplinate nelle loro modalità di realizzazione dal Regolamento.

Il Piano del Parco persegue, inoltre, l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio culturale, costituito dalle testimonianze immateriali e materiali dell'area protetta, nel rispetto della finalità generale delle riserve orientate.

Il Regolamento del Parco disciplina, in particolare:

- a. le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale;
- b. le tipologie e le modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edilizie esistenti, degli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti;
- c. l'esercizio delle attività tradizionali compatibili, quali:
 - la pastorizia limitatamente alle specie ed al carico che consentono il mantenimento dei paesaggi tradizionali dell'Aspromonte ed il perseguimento degli obiettivi di rinaturalizzazione dell'ambiente;
 - le attività forestali, anche finalizzate al restauro laddove sia avvenuta compromissione per intervento antropico, purché svolte con modalità che garantiscono una evoluzione equilibrata delle biocenosi e degli aspetti originari dei boschi;
 - l'esercizio delle attività agricole nelle aree utilizzate a tali fini;
 - le eventuali infrastrutture strettamente necessarie per lo svolgimento delle superiori attività;
- d. la ricreazione compatibile;
- e. l'uso in deroga delle risorse naturali abiotiche e biotiche, nei casi di preminente necessità per il benessere delle popolazioni locali e per il miglioramento della riserva;
- f. le modalità di svolgimento di attività e manifestazioni culturali;
- g. le modalità di recupero di beni culturali e materiali esistenti nelle riserve stesse;
- h. il ripopolamento faunistico e l'introduzione di specie scomparse;
- i. il traffico motorizzato.

Art. 14

Zone C - Aree di protezione

Le aree di protezione sono territori interessati dalla presenza di ecosistemi, non alterati in modo intensivo dall'insediamento e dagli usi umani; esse sono destinate alla conservazione ed all'uso ricreativo, educativo e turistico, nonché allo svolgimento di attività umane, finalizzate allo sviluppo delle comunità insediate, purché compatibili con la conservazione degli ecosistemi. Le finalità di conservazione delle specie e della diversità biologica e di utilizzo turistico-ricreativo delle aree di protezione comporta la necessità di applicare metodi di restauro e forme di gestione ambientale volti a favorire l'integrazione tra i fattori umani e fattori ambientali, nel contesto degli ecosistemi da salvaguardare.

Le aree di protezione sono, pertanto, individuate tra quelle attualmente interessate da attività antropiche, che ne improntano e ne condizionano gli assetti naturalistici e paesaggistici.

Valgono in particolare, le seguenti indicazioni.

Nel rispetto della finalità di conservazione degli ecosistemi, l'Ente sostiene lo sviluppo compatibile delle popolazioni locali; a tal fine garantisce e promuove lo svolgimento delle attività turistico-ricreative ed educative, la continuità delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, e l'artigianato di qualità, sia attraverso il recupero e il miglioramento delle strutture e delle infrastrutture ad esse storicamente destinate, sia attraverso lo sviluppo di un organico insieme di incentivi capaci di rendere economicamente e socialmente sostenibile l'attività primaria.

Il Piano del Parco riconosce la necessità di salvaguardare il patrimonio culturale delle aree di protezione, costituito dalle testimonianze materiali ed immateriali che hanno contribuito nel tempo a definire e a caratterizzare la 'naturalità' delle aree stesse, nel rispetto della finalità generale delle aree di protezione.

Nelle zone C sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti, definiti secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e realizzati secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco.

Sono, altresì, ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti secondo le modalità indicate dal Regolamento del Parco.

Non sono di norma consentiti il prelievo e l'utilizzo delle risorse naturali abiotiche e biotiche, per usi industriali e produttivi in genere, salvo che gli stessi siano finalizzati alla produzione di energia da fonti alternative rinnovabili, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Il Regolamento del Parco individua e disciplina, in particolare:

- a. le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio ambientale;
- b. le tipologie e le modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle opere edilizie esistenti, degli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti
- c. l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, compresa la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie;
- d. la ricreazione compatibile;
- e. l'uso delle risorse naturali, anche per scopi produttivi, se ritenuti di rilevante utilità per il benessere delle popolazioni locali e compatibili con le finalità di tutela;
- f. le modalità di svolgimento di attività e manifestazioni culturali;
- g. le modalità di recupero di beni culturali e materiali esistenti;
- h. il ripopolamento faunistico e l'introduzione di specie scomparse;
- i. il traffico motorizzato.

Art. 15

Zone D - Aree di promozione economica e sociale

Le Zone D sono territori intensamente interessati dai processi di antropizzazione; in esse sono promossi e conservati i processi di integrazione tra ambiente naturale ed attività umane, al fine di migliorare la vita socio-culturale ed economica delle collettività locali. A tal fine sono promossi interventi di valorizzazione e di riqualificazione ambientale del patrimonio antropico esistente e sistemi di fruizione turistica e culturale, che mirano allo sviluppo di una economia basata sul rispetto del territorio e della sua natura.

La finalità prioritaria di promuovere e favorire la valorizzazione e la sperimentazione di attività compatibili comporta la necessità di perseguire forme di integrazione tra ambiente naturale e intervento umano, nonché di applicare metodi di restauro e gestione ambientale volti a favorire l'inserimento delle interazioni già in corso tra fattori umani e fattori ambientali nel contesto dei caratteri estetici, ecologici e culturali da conservare.

In particolare nelle Zone D vengono promosse le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, commerciali e di servizio riconducibili alle finalità istitutive dell'area protetta nonché l'ospitalità per il soggiorno nel Parco, con preferenza per l'agriturismo, il turismo rurale, il turismo culturale e le altre forme di ospitalità turistica in grado di coinvolgere il maggior numero possibile di operatori locali.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni.

Nelle zone D sono ammessi e promossi gli interventi di recupero e riqualificazione di infrastrutture, cave e discariche, nonché di altre opere, manufatti e costruzioni esistenti.

All'interno delle zone D, in relazione alle norme ed alle previsioni degli strumenti urbanistici degli Enti locali urbanistiche dettate per le singole aree, le attività consentite sono così disciplinate:

Aree agricole

All'interno delle suddette aree il Piano persegue finalità di specializzazione territoriale mediante il consolidamento, il potenziamento, la qualificazione e la valorizzazione di tutte le attività connesse con l'utilizzo agricolo dei suoli, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, all'agriturismo, al turismo rurale, nonché alla sperimentazione di forme di agricoltura biologica.

Nell'ambito di tali aree possono essere formati, d'intesa tra l'Ente Parco e i Comuni o altri soggetti interessati, progetti attuativi volti alla valorizzazione delle potenzialità legate all'attività agricola e a quelle ad essa connesse, che tengano nel massimo conto l'esigenza di inserire le trasformazioni previste nel contesto ambientale di elevato pregio.

Patrimonio edilizio da recuperare e riqualificare

Sono le zone A e B di P.R.G., nonché i nuclei di interesse storico destinati ad operazioni di recupero, per fini connessi sia ad esigenze residenziali, sia a quelle di incremento, adeguamento e diffusione dell'offerta di ricettività nel Parco.

Gli interventi nel loro ambito consentiti sono quelli previsti dai P.R.G. o dai piani di recupero vigenti.

In assenza di P.R.G. gli interventi consentiti sono quelli previsti dalle norme dettate per le Zone C del Parco.

Per operazioni di recupero non previste dagli strumenti urbanistici i Comuni provvedono, d'intesa con l'Ente Parco, alla formazione di progetti attuativi (di recupero), redatti tenendo nel massimo conto l'esigenza di conservazione dei valori storico-culturale dei singoli beni e dell'insediamento nel suo complesso.

Zone C, D ed F di strumento urbanistico generale comunale

Gli interventi nel loro ambito consentiti sono quelli previsti dagli strumenti urbanistici generali, o dai piani attuativi vigenti, in quanto non in contrasto con i piani paesistici.

Per tali aree i Comuni possono provvedere, tramite intese con l'Ente Parco, alla formazione o alla revisione degli strumenti urbanistici locali, generali e attuativi, tenendo conto delle indicazioni e prescrizioni dei piani paesistici vigenti.

In sede di nuova formazione o di revisione, gli strumenti urbanistici si adeguano alla presente normativa, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche per fini turistico-ricettivi, nonché all'esigenza di coordinare le suddette previsioni con quelle del Piano del Parco.

Sulle stesse aree possono intervenire progetti attuativi redatti d'intesa con l'Ente Parco, tenendo nel massimo conto l'esigenza di inserire le opere e gli impianti previsti nel contesto ambientale di elevato pregio.

Nel caso di piani urbanistici generali non conformi ai piani paesistici vigenti, nelle suddette zone è fatto obbligo di provvedere preventivamente, anche in variante, all'adeguamento dello strumento urbanistico, d'intesa con l'Ente Parco.

Zone di P.di F.

Per le aree non attuate è fatto obbligo di redazione, d'intesa con l'Ente Parco e prima della realizzazione di qualsiasi intervento, di P.R.G. o di analogo strumento previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 16

Zone Cs, Ds – Aree speciali

Le Zone speciali sono di norma caratterizzate dal loro inserimento all'interno di Zone omogenee di diversa classificazione. E ciò in ragione di preesistenze insediate nel territorio e della necessità di interventi di riqualificazione, adeguamento, completamento e/o potenziamento, che ne garantiscano il migliore utilizzo, la piena fruizione ed il migliore inserimento nell'ambiente naturale.

Gli interventi nelle zone speciali, individuate e perimetrare nell'apposita tavola di Piano, sono realizzati mediante l'utilizzo di progetti attuativi di cui al precedente art. 4, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano.

Art. 17

Siti di interesse comunitario, nazionale e regionale

I siti di interesse comunitario, nazionale e regionale costituiscono aree di particolare pregio naturalistico del territorio del Parco. Essi sono stati classificati ed individuati in ragione delle caratteristiche di pregio e dei fattori di pressioni e di rischio che possono comprometterne il valore. I siti di interesse sono di norma ricomprese nelle Zone A e B; in alcuni casi interessano anche le zone C e D.

Gli interventi consentiti in queste zone, individuate e perimetrare nell'apposita tavola di Piano, sono quelli previsti nella zona in cui ricadono, salvo il rispetto di ulteriori prescrizioni ed indirizzi contenuti nel Piano.

TITOLO III

DIRETTIVE GENERALI PER LE COMPONENTI DEL TERRITORIO

Art.18

Accessibilità

Il sistema di accessibilità per la fruizione del Parco è definito nell'apposito elaborato del Piano.

All'interno delle Zone A l'accessibilità, sia pedonale che motorizzata, è consentita per soli fini di conservazione e gestione della natura, di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, salvo le esigenze connesse alle eventuali attività ricreative o altre attività ammesse e disciplinate dal Regolamento del Parco.

All'interno delle Zone B l'accessibilità pedonale è libera; l'accessibilità motorizzata è ammessa per i fini di conservazione e gestione della natura e dei beni culturali, per lo svolgimento delle attività agro- silvo-pastorali e ricreative consentite, di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale, nonché per rilevanti esigenze di servizio alla popolazione locale, che non sia possibile soddisfare altrimenti.

All'interno delle Zone C l'accessibilità motorizzata è ammessa, oltre che per gli scopi di conservazione e gestione della natura e dei beni culturali, di educazione, formazione e ricerca, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e ricreative, di fruizione turistica e di esercizio delle attività che ineriscono alla vita delle popolazioni locali.

Le Zone D costituiscono gli ambiti preferenziali per l'accessibilità e la circolazione nel Parco, sia per i fini di conservazione e fruizione, sia per fini di promozione e conservazione delle attività e dei processi di integrazione tra ambiente naturale ed attività umane.

Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di accesso per gli scopi perseguiti in ciascuna zona, nell'ambito del sistema di accessibilità definito dal Piano.

Art.19
Viabilità

La rete stradale esistente all'interno del territorio del Parco suddivisa per tipologie (principali, secondarie, etc.) è riportata nell'apposita cartografia di Piano.

Le attuali esigenze di sviluppo socio-economico, in linea generale, non richiedono la realizzazione di nuovi tracciati stradali di collegamento tra i vari centri del Parco, bensì un'intensa attività di manutenzione e ristrutturazione delle strade esistenti. Il Regolamento del Parco definisce i criteri di intervento sulle diverse tipologie di strade presenti nelle differenti aree.

L'orientamento di Piano, a seguito delle necessità espresse dalle popolazioni residenti, è rivolto inoltre al miglioramento dei collegamenti mare-monti.

Nuove e sopraggiunte esigenze di carattere generale possono rendere necessaria la realizzazione di nuove strade di interesse regionale. In tale direzione, la Regione Calabria e la Provincia di Reggio Calabria hanno inserito nei loro programmi di sviluppo alcune opere che interessano il territorio del Parco e tra queste: la Melito-Gambarie, la Gallico-Gambarie, Delianuova-Cittanova, Bovalino-Bagnara. Mentre per le prime tre non si rilevano problemi di particolare impatto, il tracciato della Bovalino-Bagnara richiede particolare attenzione perché attraversa il territorio del Parco per la maggior parte in galleria. La realizzazione della medesima richiederà, pertanto, studi approfonditi con riguardo alle modificazioni delle falde acquifere ed ai gravi problemi di dissesto idrogeologico che potrebbero interessare aree vaste con gravi ripercussioni per l'ecosistema interessato.

Per questo tipo di realizzazioni "sensibili" per l'area protetta dovranno essere rispettati, in ogni caso, i criteri del minimo impatto ambientale possibile ed introdotte le migliori e più moderne tecniche di ingegneria naturalistica.

Nell'ambito del sistema viario, particolare attenzione merita la sentieristica, al fine di rendere sempre più accessibile il territorio del Parco, garantendo la tutela delle aree di massimo valore naturalistico, la cui fruizione va debitamente regolamentata.

Particolare attenzione è dedicata alla organizzazione di percorsi didattici, fruibili anche da visitatori disabili.

I nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e le varianti ai piani vigenti, nonché i piani e i progetti in materia di viabilità e traffico, si adeguano alle indicazioni contenute nel presente Piano.

Per il miglior inserimento delle infrastrutture viarie nel contesto ambientale del Parco, l'Ente promuove forme d'intesa con gli Enti Locali e con ogni altro soggetto competente per la redazione di progetti di adeguamento funzionale e morfologico della viabilità esistente.

Il Parco provvede alla definizione delle linee di interazione e di coordinamento dei servizi pubblici e privati di trasporto, al fine di ottimizzarne l'offerta.

Il Regolamento del Parco disciplina le modalità di realizzazione dei tracciati, delle pavimentazioni, della segnaletica, delle opere accessorie, delle manutenzioni e, ove opportuno, delle caratteristiche geometriche e costruttive, ed infine delle strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

Art. 20

Difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici

Il Piano comprende le previsioni contenute nel "Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico" nonché nel Piano predisposto dall'Autorità di Bacino Regionale, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio, anche all'esterno dei centri abitati.

La tutela della rete idrografica all'interno del Parco, la cui conservazione è necessaria sia per i profili estetico-paesaggistici caratteristici dell'Aspromonte sia per la conservazione degli ecosistemi, costituisce obiettivo strategico del Piano. Gli interventi di tutela sono regolati da apposite norme contenute nel Regolamento.

Il Parco promuove ogni iniziativa atta a garantire il permanere di condizioni idrauliche ed idrologiche compatibili con l'esigenza di conservare la massima complessità biologica nei misti d'acqua compresi nell'area protetta (minimo deflusso vitale).

Art. 21

Edilizia

Il Parco persegue, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio ed infrastrutturale presente entro i suoi confini, con particolare riguardo alle strutture di maggiore pregio storico, architettonico e testimoniale.

Il Parco promuove la manutenzione ed il recupero dei manufatti insediativi, produttivi e di controllo territoriale presenti nell'area protetta specie di quelli aventi rilevanza paesaggistica e culturale. Come tali vengono considerati anche capitelli, cappelle, affreschi, immagini, fontane, abbeveratoi, lavatoi, portali, muretti di contenimento o di cinta in pietra, confinari, lapidi storiche, etc.

In attuazione delle normative comunitarie, il Parco sostiene, in particolare, il miglioramento funzionale, l'adeguamento igienico, il restauro e il risanamento degli edifici connessi all'uso agricolo, forestale e pastorale, nel rispetto delle tipologie tradizionali, per conciliare le esigenze di vita civile degli operatori agricoli con le finalità istituzionali dell'area protetta. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quelli di restauro e risanamento conservativo si prevede l'utilizzo di materiali e magisteri tradizionali.

L'Ente può attuare interventi e promuovere destinazioni specifiche per strutture ed edifici ubicati all'esterno del territorio del Parco, al fine di ottimizzare i benefici derivanti dalla fruizione delle risorse interne all'area protetta.

Art. 22

Messa in sicurezza dei centri urbani

Il Piano ed il Regolamento individuano gli interventi ed i codici di pratica necessari per mettere in sicurezza i centri urbani ricadenti nel territorio del Parco, dal punto di vista del rischio sismico.

Art. 23

Riqualificazione, recupero e rivitalizzazione dei nuclei abitati e dei centri soggetti a spopolamento

Il Regolamento disciplina gli interventi di riqualificazione, recupero e rivitalizzazione dei nuclei abitati e dei centri soggetti a spopolamento. Indica i requisiti prestazionali che dovranno rispettare

le proposte di intervento contenute nei progetti attuativi, onde favorire la caratterizzazione dei suddetti centri rispetto agli elementi tipici aspromontani.

Art. 24
Aree speciali

Gli interventi nelle Zone speciali sono realizzati mediante la predisposizione di appositi progetti attuativi, redatti in conformità ai criteri indicati dal Regolamento. I progetti attuativi sono finalizzati, in particolare, alla riqualificazione delle aree degradate, al potenziamento delle aree vocate al turismo, nel rispetto del contesto ambientale, ed alla regolamentazione dell'utilizzo delle altre infrastrutture.

Art. 25
Infrastrutture

Lungo la viabilità del Parco, ad esclusione della rete sentieristica, sono sempre ammessi i servizi a rete, fra cui le telecomunicazioni finalizzate sia al funzionamento delle attrezzature di dotazione del Parco, sia al collegamento del patrimonio edilizio esistente che allo svolgimento delle attività turistiche, ricreative, economiche, di controllo e di vigilanza.

La posa delle reti e dei relativi terminali è attuata nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, e della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata ed i beni pubblici.

Il Piano si pone l'obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili e di dismettere gli elettrodotti che attraversano le aree di maggiore pregio naturalistico.

Art. 26
Flora

Fatti salvi motivi di studio debitamente autorizzati dall'Ente é fatto divieto d'asportare e di danneggiare in alcun modo la flora nel Parco. Non vanno considerati danno od asporto, gli effetti delle usuali attività agro-silvo-pastorali ammesse dal Piano nonché gli effetti degli interventi necessari a garantire l'esercizio in sicurezza delle infrastrutture a rete presenti nel Parco.

La raccolta di funghi, di erbe medicinali, di frutti di bosco è concessa, al di fuori delle aree di riserva integrale, nei luoghi, con le modalità e nei tempi prescritti dal Regolamento e nelle quantità periodicamente stabilite, in rapporto allo stato dei sistemi ecologici e all'andamento delle produzioni.

Art. 27
Gestione forestale

La gestione sostenibile delle risorse forestali all'interno del territorio del Parco persegue il recupero dell'efficienza funzionale dei sistemi forestali, con particolare riferimento ad alcune tipologie a maggiore rischio (farnetto, abete bianco, rovere) anche attraverso il monitoraggio di siti forestali, significativi per valutarne le dinamiche evolutive; definisce moduli per la valorizzazione economica dei sistemi forestali ricadenti nel territorio del Parco, anche attraverso l'attivazione di procedure di eco-certificazione dei prodotti del legno; si propone il recupero delle aree degradate con potenzialità forestali

Nella Zona A si persegue l'obiettivo della preservazione di tutti i sistemi forestali; a tal fine essi devono essere lasciati alla libera evoluzione, eliminando qualsiasi influsso antropico: pascolo, interventi silvoculturali, attività ricreative e didattiche. In tale zona si attua una peculiare forma di gestione attiva finalizzata allo studio delle dinamiche naturali. Esso rappresenta una forma di laboratorio all'aperto da cui acquisire nuove conoscenze per la gestione dei sistemi forestali e costituisce un luogo per la conservazione dei patrimoni genetici locali e di specie rare o minacciate di estinzione.

Nella Zona B si persegue l'obiettivo della conservazione dei sistemi forestali:

- nei sistemi poco alterati, attraverso azioni silvoculturali che mirano ad abbandonare le forme di gestione tradizionali, aventi come obiettivo primario la produzione legnosa, verso i nuovi indirizzi di gestione che vedono nel bosco un sistema dinamico complesso;
- nei sistemi artificiali o semplificati in termini di composizione e struttura, attraverso interventi di rinaturalizzazione.

Nella Zona C si perseguono gli obiettivi della conservazione e dell'uso delle risorse. Oltre all'applicazione dei nuovi criteri silvoculturali e alla rinaturalizzazione dei sistemi artificiali o semplificati, si possono prevedere azioni silvoculturali tradizionali con i dovuti correttivi per ridurre gli effetti impattanti.

Nella Zona D si persegue l'obiettivo di favorire l'uso delle risorse. Si possono privilegiare forme di selvicoltura tradizionale, in relazione allo stato dei soprassuoli, ed in base a considerazioni di ordine economico, l'arboricoltura da legno.

Art. 28 Gestione faunistica

Obiettivo del Parco è il ripristino ed il mantenimento di zoocenosi per quanto possibile naturali, ricche e in equilibrio con le componenti vegetali dell'area protetta. In tale ottica il Parco mira al recupero degli habitat idonei alle componenti faunistiche.

L'Ente elabora un piano per la gestione faunistica, sulla base di dettagliati studi sulla fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione. L'eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio ed adesso scomparse, deve essere preceduta da studi finalizzati a valutarne gli effetti sugli equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi sono necessari per decidere in merito alla opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono in ogni caso essere effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool igienico originario di variazioni ed adattamenti verificatesi nel tempo.

La lotta biologica viene effettuata, qualora necessaria, accertandone gli effetti anche sulle specie non nocive.

Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali, l'Ente può predisporre piani di cattura o di abbattimento;

Art. 29 Beni ambientali e culturali "individui"

Il Piano sottopone a specifica tutela, i beni ambientali e culturali "individui" riconosciuti dalle normative nazionali ed internazionali, o identificati da studi e ricerche dell'Ente o di altri soggetti competenti. I suddetti beni sono riportati nell'apposita tavola di Piano.

Art.30
Rete ecologica

Per la realizzazione della rete ecologica del Parco sono utilizzate, prioritariamente, la rete idrografica e quella stradale, opportunamente adeguate allo scopo mediante fasce di rispetto, attraversamenti, etc. Esse costituiscono i corridoi primari all'interno dell'area parco e rappresentano gli elementi di eccellenza per la connessione ecologica dei nodi interni (zone di riserva, siti di interesse comunitario, siti di interesse nazionale, siti di interesse regionale) e tra questi e le aree esterne.

I principali neo-ecosistemi utilizzabili per la costruzione della rete ecologica sono:

- consolidamenti di versante e scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica;
- rinaturazioni polivalenti in fasce di pertinenza fluviale;
- riqualificazioni di aree naturali esistenti;
- siepi in aree agricole;
- fasce arboree stradali;
- rinaturazioni in aree intercluse;
- nuove aree boscate extraurbane di interesse naturalistico;
- riqualificazione di aree boscate esistenti;
- realizzazione di habitat specifici per specie di interesse;
- recuperi di cave;
- attraversamenti di infrastrutture di significato naturalistico;
- verde urbano ed extraurbano con elementi di interesse naturalistico;
- strutture ricreative urbane ed extraurbane con elementi di interesse naturalistico.

Art. 31
Disciplina delle attività sportive e ricreative

Sono ammesse le attività sportive tradizionali, quali l'escursionismo. l'alpinismo e lo scialpinismo nei periodi e nei modi in cui non arrecano disturbo o danno alla vegetazione, alla fauna e al paesaggio, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Sono altresì consentiti, nel rispetto delle modalità fissate dal Regolamento:

- la pratica dello sci e dello sci da fondo;
- l'impiego della *mountain-bike*;
- l'escursionismo a cavallo;
- l'attività speleologica;
- l'organizzazione e l'attuazione di manifestazioni sportive, gare ed altre attività ricreative;
- le tradizionali feste e sagre popolari.

Non sono invece consentiti, fatti salvi i casi di accertata necessità e/o secondo i criteri espressi nel Regolamento del Parco, il campeggio libero ed il bivacco.

Art. 32
Strutture e attrezzature di servizio del parco

Il Piano localizza ed individua in cartografia i servizi, le strutture edilizie e le attrezzature, comprese le aree di pertinenza, finalizzate al funzionamento ed alla fruizione culturale, educativa, scientifica e ricreativa del Parco.

Sono strutture e attrezzature di servizio del Parco:

- i centri visita, le porte di accesso, gli ostelli;
- i punti informazione;
- le aree attrezzate;
- gli spazi espositivi;
- i sentieri natura.

Fanno altresì parte delle strutture di servizio del Parco:

- le foresterie;
- gli edifici e manufatti destinati alla sorveglianza dell'area protetta;
- i manufatti destinati all'avvistamento e alla difesa attiva contro il fuoco;
- i manufatti destinati al soccorso e agli interventi di emergenza.

Gli strumenti urbanistici comunali adeguano le loro previsioni riguardanti i suddetti sistemi di attrezzature e servizi alle previsioni del Piano.

Art. 33

Progetti attuativi prioritari

Il Piano per il Parco si attua anche attraverso lo sviluppo di progetti attuativi. Tali progetti sono mirati a raggiungere specifici obiettivi, per i quali è necessario attivare un articolato sistema di indagini, anche attraverso l'uso del Sistema Informativo Territoriale e Ambientale.

In via prioritaria sono individuati i seguenti progetti, già previsti dal Piano pluriennale economico e sociale:

- riqualificazione urbanistica dei centri montani;
- gestione delle risorse idriche;
- gestione sostenibile delle risorse forestali;
- ripopolamento faunistico ;
- promozione e creazione del marchio di qualità del Parco.

Il Consiglio Direttivo del Parco provvede alla realizzazione dei suddetti progetti, stabilendone modalità e tempi e destinando i necessari finanziamenti.

Art. 34

Raccordi istituzionali

Qualora le previsioni del Piano riguardino territori e beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio dello Stato, i relativi interventi sono definiti dall'Ente, sentite le competenti Amministrazioni

Art. 35

Norma transitoria

Fino all'approvazione definitiva del Piano l'area del Parco è delimitata dalla perimetrazione allegata al Decreto istitutivo dell'Ente e nell'ambito della stessa si applicano le misure di salvaguardia

Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte - Ufficio di Piano

riportate nell'allegato A) del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1994, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

A seguito dell'approvazione definitiva del Piano l'Ente provvede all'adeguamento delle basi cartografiche.

Successivamente all'adozione del Piano da parte del Consiglio Direttivo, l'Ente può impartire direttive e stipulare intese aventi ad oggetto la redazione di strumenti urbanistici generali ed esecutivi e la predisposizione di progetti attuativi.